

Allegato B) al Rep.n.920-734

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**ARTICOLO 1): DENOMINAZIONE**

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "**LA LUCCIOLA S.R.L. IMPRESA SOCIALE**".

La società è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

**ARTICOLO 2): SEDE**

2.1. La Società ha sede nel Comune di Ravarino(Mo), Località Stuffione di Ravarino.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta

elettronica.

**ARTICOLO 3): DURATA**

3.1. La durata della Società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).**

**ARTICOLO 4): OGGETTO SOCIALE**

4.1. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera 1) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, opera nel settore sanitario, socio-sanitario e dell'assistenza di persone con disabilità fisiche, psichiche e cognitive, sensoriali, con disturbi del neurosviluppo e/o in situazione di svantaggio sociale.

L'impresa ha la finalità di aiutare le persone con disabilità e/o situazioni di svantaggio sociale a conseguire le migliori condizioni per il dispiegamento delle proprie potenzialità e per migliorare la propria qualità di vita. L'impresa ha altresì la finalità di individuare le migliori pratiche di cura in ambito psicoterapico e riabilitativo, nonché efficaci metodologie educative e di formazione.

Al centro dell'operato dell'impresa si pongono attività:

- a carattere educativo, psicoterapeutico, riabilitativo;

- di consulenza e formazione per le famiglie;

- di consulenza e formazione per gli operatori coinvolti nei processi di cura e di educazione.

L'impresa persegue le proprie finalità mediante le seguenti attività:

- educazione, psicoterapia, riabilitazione attraverso interventi ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali, individuali o di gruppo, periodici o intensivi;

- attività volte a favorire l'integrazione sociale;

- accoglienza temporanea in regime residenziale di soggetti disabili o fragili in situazione di grave crisi familiare;

- accoglienza in regime residenziale di soggetti disabili o fragili che non possono permanere in famiglia;

- organizzazione di esperienze e di strutture educative e scolastiche, con particolare profilo di integrazione fra soggetti disabili e normodotati;

- visite e consulenze neuropsichiatriche in favore di soggetti con disabilità e disturbi del neurosviluppo;

- attività di valorizzazione delle competenze individuali, propedeutiche all'inserimento professionale;

- promozione di esperienze per lo sviluppo di autonomie personali e riduzione della dipendenza dalle figure parentali;

- colloqui con le famiglie di sostegno e consulenza;

- formazione per gruppi di famiglie e operatori;

- colloqui di consulenza e scambi con inviati, operatori scolastici, operatori di altre strutture e con tutte le altre figure rilevanti coinvolte nei processi di cura, assistenza e educazione;
- organizzazione di convegni, seminari e altri eventi formativi e di divulgazione scientifica in ambito educativo psicoterapeutico, riabilitativo, socio-assistenziale;
- tirocini e altre esperienze formative professionalizzanti rivolte a studenti e operatori sanitari e sociali;
- cura di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo in ambito educativo, psicoterapico, e riabilitativo, socio-assistenziale, funzionali anche alla comunicazione delle metodologie proprie dell'Impresa.

L'impresa può inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita purchè aderente agli scopi dell'Impresa stessa.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio

2017 n. 112.

La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - DIRITTI DEI SOCI - QUOTE -**

#### **LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI**

##### **ARTICOLO 5): CAPITALE SOCIALE**

5.1. Il capitale sociale è di **Euro 100.000 (centomila)**.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

##### **ARTICOLO 6): VERSAMENTI E FINANZIAMENTI**

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro

inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

#### **ARTICOLO 7): DIRITTI DEI SOCI**

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

#### **ARTICOLO 8): TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI**

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

**ARTICOLO 9): LAVORATORI SUBORDINATI**

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero di ore prestate annualmente dai lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs.

3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività

dell'impresa sociale.

### **TITOLO III**

#### **AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

##### **ARTICOLO 10): AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie. Sono sempre causa di diniego ed esclusione comportamenti contrari all'etica dell'attività svolta dalla società o il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

### **TITOLO IV**

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA**

##### **ARTICOLO 11): DECISIONI DEI SOCI**

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindaca-

le e del revisore legale dei conti;

d) le modificazioni dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;

h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci nei limiti di quanto infra precisato all'art. 24) e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;

i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

#### **ARTICOLO 12): ASSEMBLEA**

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e

l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccoman-

data, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto

giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per

la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si re-

puta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-

nenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di

controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomen-

to.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale,

salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché

in Italia.

#### **ARTICOLO 13): PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di

sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato,

ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di

quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assisten-

za del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**ARTICOLO 14): ASSEMBLEA MEDIANTE VIDEO-CONFERENZA**

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo;

in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ARTICOLO 15): DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO**

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

#### **ARTICOLO 16): QUORUM ASSEMBLEARI**

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 17): ORGANO AMMINISTRATIVO**

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'assemblea.

17.2. Non possono assumere la presidenza dell'organo amministrativo rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento

della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

**ARTICOLO 18): SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI,  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di

amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di

quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai componenti dell'organo di controllo.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato

conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

**Articolo 19): POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E**

**RAPPRESENTANZA**

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

**Articolo 20): COMITATO CONSULTIVO**

20.1. Il Comitato Consultivo è un organo consultivo interno

alla società formato da una pluralità di professionisti con specifiche competenze nei settori della sanità e della medicina, dell'assistenza, delle discipline economiche, giuridiche, contabili e finanziarie.

I componenti del Comitato Consultivo durano in carica per l'intero mandato degli amministratori, con possibilità di riconferma.

I primi componenti del Comitato Consultivo sono nominati dai soci con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto. I successivi componenti del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le maggioranze di cui all'art. 18 del presente statuto.

Il Comitato consultivo non ha alcun potere decisionale; tutte le decisioni amministrative e gestionali della società sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo salve le competenze specifiche dell'assemblea sopra elencate.

L'organo amministrativo ha facoltà di interpellare il Comitato Consultivo in ordine a tutte le decisioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale, ed in particolare può richiedere al medesimo Comitato Consultivo pareri sulle decisioni in ambito medico, sanitario, economico, giuridico e finanziario.

La richiesta di parere potrà essere formulata dall'organo amministrativo tramite posta elettronica con indicazione specifica del quesito sottoposto al Comitato Consultivo, o verbalmente in sede di Consiglio di Amministrazione ove uno o più

membri del Comitato Consultivo siano stati invitati.

Il parere espresso dal Comitato Consultivo ha natura non vincolante per l'assunzione della decisione da parte dell'organo amministrativo.

Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## **TITOLO VI**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 21): ORGANO DI CONTROLLO**

21.1. L'assemblea nomina un organo di controllo, costituito da un sindaco unico avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 cod. civ., il quale può esercitare anche le funzioni di revisione legale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il sindaco unico svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio

deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio

sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.

112.

21.2 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo

esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci

venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale

funzione.

21.3 All'organo di controllo si applicano le norme sull'organo

di controllo previste in tema di società a responsabilità li-

mitata e in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale

previste per la società per azioni.

21.4 L'assemblea che procede alla nomina del sindaco unico ne

fissa il compenso.

21.5 Il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli

amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di im-

prese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determina-

ti affari.

21.5. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori lega-

li iscritti nell'apposito registro; il sindaco unico dura in

carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-

la loro carica ed è rieleggibile.

## **ARTICOLO 22): REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

22.1. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile

2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Collegio Sindacale, e la durata.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **ESERCIZI SOCIALI - UTILI**

#### **ARTICOLO 23): ESERCIZI SOCIALI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO**

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il

registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

**ARTICOLO 24): UTILI**

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salve le ipotesi di cui ai successivo punti 24.3 e 24.4.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-

spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-

tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle

azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-

mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-

ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di

dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n.

112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-

male;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-

zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fonda-

tori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo,

a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o

ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni libe-

rali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo

grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle

società da questi direttamente o indirettamente controllate o

collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo

che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto

dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del

d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

24.3) La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.4. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del

d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia

Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di

cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettiva-

mente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-

miti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

#### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE -**

#### **SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA**

**ARTICOLO 25): SCIoglimento DELLA SOCIETA', DEVOLUZIONE DEL**

#### **PATRIMONIO**

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea de-

termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liqui-

datori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio

della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il ca-

pitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalu-

tato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti

nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del

Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai

fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in

conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3

luglio 2017 n. 112.

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione

di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

## **TITOLO IX**

### **NORME FINALI - RINVIO**

#### **ARTICOLO 26): RINVIO**

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al

d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

**F.TO PAOLO VACCARI**

**DOTTORESSA CONSUELO DONATO NOTAIO - sigillo-**

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso della parte.

Firmato digitalmente: Consuelo Donato Notaio.